



La formazione e regolamentazione degli elenchi dei professionisti delegabili di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.: considerazioni sul primo popolamento.

Come noto agli addetti ai lavori, la legge n. 206 del 26 novembre 2021 ha conferito al Governo la *delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.

Il legislatore delegante ha affidato al Governo il compito di elaborare uno o più decreti legislativi funzionali al riassetto formale e sostanziale del processo civile, perseguendo il fine della semplificazione, speditezza e razionalizzazione di quest'ultimo.

Il decreto legislativo di attuazione della suddetta delega è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2022, firmato il 10 ottobre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 17 ottobre con il n. 149.

L'art. 35 del medesimo decreto attuativo della delega, come novellato dall'art. 1, comma 380, l. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), contiene la disciplina transitoria prevedendo, al primo comma, che la riforma ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, salvo i casi particolari previsti dalla medesima disposizione, ed è destinata ad operare solo per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, continuando ad operare le disposizioni attualmente vigenti per i procedimenti instaurati anteriormente.

Tra le norme solo da ultimo inserite dal Governo nel decreto attuativo e destinate ad entrare in vigore dal 1° marzo 2023, vi è l'art. 179 ter disp. att. c.p.c. contenente la disciplina per la formazione degli elenchi dei professionisti a cui possono essere delegate le operazioni di vendita.

In particolare, è stata riscritta una norma già riformata dall'art. 5 bis, I co., della l. 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del d.l. 3 maggio 2016, di fatto mai entrata a regime per la mancata adozione delle disposizioni attuative; l'attuale art. 179 ter disp. att. c.p.c. rubricato «*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*», rimette ad un decreto del Ministero della giustizia avente

natura non regolamentare la determinazione, tra gli altri, **a)** degli obblighi di prima formazione per poter ottenere l'iscrizione agli elenchi e di quelli funzionali al mantenimento dell'iscrizione, **b)** la composizione e le modalità di funzionamento presso ciascuna Corte di Appello della Commissione cui è demandata la tenuta dell'elenco, **c)** l'esercizio della vigilanza sugli iscritti, la valutazione delle domande di iscrizione e l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco, **d)** l'individuazione dei programmi di formazione ed aggiornamento definiti dalle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Rispetto alla mancata adozione del suddetto decreto ministeriale, *l'Associazione nazionale di coordinamento dei delegati e custodi per lo studio del diritto dell'esecuzione forzata e del diritto delle crisi economiche*, aveva evidenziato come ciò implicasse l'assenza di un'effettiva verifica della preparazione degli iscritti agli elenchi, con conseguente pregiudizio per la stessa efficacia ed efficienza del procedimento esecutivo immobiliare, compromettendo le aspettative di tutela di interessi costituzionalmente riconosciuti.

Pertanto, ritenendo che il corretto funzionamento delle procedure esecutive, nei suddetti termini di efficacia, efficienza e adeguatezza risponda ad interessi strategici e di prospettiva per tutti i cittadini, si auspicava l'adozione del sopra citato decreto.

Tali auspici sembrano essere stati condivisi dal legislatore dell'ultima novella il quale ha operato una riscrittura del testo giustificata, si legge nella relazione illustrativa del decreto di riforma, *in ragione dell'incompletezza della disciplina di rango primario, che non attribuiva copertura normativa ad alcuni aspetti essenziali della materia che non potevano dunque essere rimessi neppure alla regolazione secondaria, peraltro espressamente esclusa dall'articolo 179 ter che richiama un decreto non regolamentare*.

Quindi, invocando i principi ispiratori della delega indicati all'art. 1, commi 12 e 16, della legge n. 206 del 26 novembre 2021, si è colta l'occasione per disciplinare nel dettaglio la materia direttamente con norma primaria. La norma di nuovo conio prevede:

- che presso ogni Tribunale è istituito l'elenco dei professionisti delegabili alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis c.p.c., affidando la tenuta e la formazione dell'elenco ad un comitato presieduto dal Presidente del tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco;
- che legittimati all'iscrizione nell'elenco sono gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata con condotta morale specchiata. La stessa disposizione prevede che ai fini del primo inserimento nell'elenco, la specifica competenza dovrà essere documentata alla stregua di uno dei

seguenti requisiti: a) avere svolto nel quinquennio precedente (all'entrata in vigore della norma) non meno di dieci incarichi di professionista delegato, b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015, c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dai Consigli nazionali dei professionisti coinvolti ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, nello specifico settore delle liquidazioni coattive, ovvero da università pubbliche o private;

- che ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, al termine di ogni triennio l'interessato dovrà fare apposita domanda documentando il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 ovvero, in alternativa, avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione analoghi a quelli previsti per il primo inserimento;
- che la Scuola superiore della magistratura elabora con cadenza triennale le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati;
- che l'iscrizione è limitata ad un solo elenco, sebbene il giudice dell'esecuzione possa motivatamente designare un professionista delegato iscritto nell'elenco di un altro Tribunale.

Il nuovo assetto normativo è evidentemente ispirato dalla logica di arginare il fenomeno delle liste di professionisti delegabili sovrabbondanti, operando la selezione alla stregua del dato esperienziale, rappresentato dall'aver svolto dieci incarichi nel quinquennio anteriore al 28.2.2023; in alternativa a tale requisito, l'iscrizione potrà essere chiesta in forza di uno specifico percorso di specializzazione in grado di formare professionisti particolarmente qualificati nell'ambito delle liquidazioni coattive. In ogni caso, anche per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, sono prescritti stringenti oneri di aggiornamento professionale i cui dettagli saranno stabiliti triennialmente dalla Scuola Superiore della magistratura.

La prospettiva di creare un elenco di professionisti delegabili particolarmente competenti e formati è evidentemente condivisa da questa Associazione, da sempre orientata verso la specializzazione dei professionisti, unitamente alla rotazione ponderata degli incarichi; tale prospettiva è oggi una necessità se si considera, innanzitutto, che più volte il Giudice della nomofilachia ha precisato che il professionista delegato è ausiliario *sui generis* del giudice dell'esecuzione e in quanto tale rappresenta pur sempre l'Ufficio, partecipa alla *iurisdictio* nell'ambito dell'ordinanza di delega ex art. 591 bis c.p.c., svolgendo funzioni in tutto equiparate a quelle giurisdizionali del delegante (Cass. 19/05/2022, n. 16219; Cass. 9.5.2019 n. 12238).



Inoltre, è appena il caso di considerare che l'elenco dei professionisti delegabili diventa di fatto anche l'elenco di coloro a cui affidare il fondamentale e prodromico incarico di custode giudiziario del bene pignorato; l'art. 559 II co. c.p.c. come modificato da ultimo, prevede espressamente che il giudice dell'esecuzione contestualmente alla nomina dell'esperto stimatore, nomina custode un professionista inserito nell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

Il legislatore della riforma ha opportunamente acquisito che il ruolo del custode giudiziario è fondamentale per il migliore andamento della procedura esecutiva in quanto il suo incarico consente vuoi di esaltare il risultato liquidatorio, vuoi di predisporre la stabile aggiudicazione del cespite staggito, risultati imprescindibili di qualsivoglia liquidazione coattiva; ed allora è legittimo aspettarsi dal custode giudiziario la stessa competenza e professionalità richiesta al professionista delegato alla vendita.

È pur vero che a fronte dell'ampliamento delle funzioni del custode giudiziario, non corrisponde una adeguata remunerazione se solo si considera che i parametri di determinazione dei compensi custodiali sono fermi al decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2009, n. 80, il che imporrebbe una revisione degli stessi, anche nel senso di eliminare le distonie applicative che attualmente si rilevano creando palesi disparità di trattamento a fronte di fattispecie analoghe.

Ed allora, l'auspicio è che alla valorizzazione della competenza e della professionalità del custode/professionista delegato, corrisponda una idonea gratificazione del proprio lavoro, anche in considerazione del continuo e impegnativo aggiornamento professionale cui dovrà adempiere.

Inoltre, vi sono degli aspetti che hanno assunto particolare rilievo a seguito dell'anticipazione al 28.2.2023 dell'entrata in vigore della nuova normativa e che necessitano di un'urgente trattazione.

Come sopra esposto, il nuovo testo dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. prevede che ai fini del primo popolamento dell'elenco il professionista dimostri, alternativamente, a) di aver svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, b) di essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata (ex DM 144/2015), c) di aver partecipato a scuole e corsi di alta formazione, con superamento della prova finale, tenuti da ordini professionali, associazioni forensi specialistiche ed Università, da organizzarsi tutti nel rispetto delle linee guida da elaborarsi da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

Pur condividendo la *ratio* di valorizzare le esigenze di competenza e preparazione di coloro che saranno incaricati come custodi/delegati, due dei requisiti *de quibus*, lett. b) e c) non sono nell'immediato acquisibili e nemmeno potranno esserlo prima dell'anticipata entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.



Invero, ad oggi non si rilevano percorsi formativi idonei all'acquisizione del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata, né la Scuola Superiore della Magistratura ha elaborato le linee guida per i corsi di formazione ed aggiornamento, con la conseguenza che in sede di primo popolamento l'elenco sarà costituito unicamente da coloro che abbiano una comprovata esperienza pregressa di cui alla lettera a).

Al fine di porre rimedio a tali criticità, sarebbe opportuno interpretare estensivamente la nuova disposizione, onde evitare disparità di trattamento soprattutto in quei fori dove solo da ultimo l'istituto della delega è entrato a pieno regime. Pertanto, sarebbe auspicabile vuoi far rientrare nel computo del numero degli incarichi quelli ricevuti sino al 28.2.2023, vuoi includere anche gli incarichi di custode giudiziario vista la coincidenza delle due figure in capo al medesimo professionista spesso rinvenibile nelle prassi giudiziarie oltre che espressamente previsto dalla nuova disposizione di attuazione. Infine, sarebbe il caso di valorizzare la posizione di tutti quei professionisti che pur non avendo conseguito il prescritto numero di incarichi, si sono comunque contraddistinti per aver assiduamente partecipato a corsi o convegni organizzati da associazioni specialistiche o da università.

In conclusione, l'Associazione nazionale di Coordinamento dei Delegati e Custodi, condivide gli interventi di riforma che riguardano la figura del custode/professionista delegato, attribuendogli un ruolo centrale nel procedimento che ne ha aumentato competenze e responsabilità, pur sottolineando l'opportunità di intervenire per attenuare le criticità afferenti al primo popolamento dell'elenco.

Per il Direttivo, il presidente

avv. Giuseppe Caramia